

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE RISORSE IDRICHE 9 agosto 2021, n. 225

**Art. 124 del D.Lgs. 152/2006, LR n. 18/2012 e RR n. 13/2017. Autorizzazione allo scarico delle acque reflue depurate rinvenienti dall'impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato di Mottola (TA) nel corpo idrico superficiale non significativo denominato "Gravina Petruscio".**

### il Dirigente della Sezione

#### VISTI:

- gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/07/1998, con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
- l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- la normativa del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.04.2016, nonché del D.Lgs.196/03 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ed alla libera circolazione di tali dati;
- il D.P.G.R. n. 22 del 22.01.2021 di adozione della struttura organizzativa regionale "MAIA 2.0 – Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa Regionale" che, nell'individuare l'articolazione in Dipartimenti – Sezioni – Servizi, colloca, in particolare, la Sezione Risorse Idriche nell'ambito del Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture;
- l'AD n. 16 del 31.03.17 di "Attuazione del decreto del Presidente della GR n.443 del 31.07.2015". Conferimento incarichi di Direzione di Sezione;
- la DGR n. 1669 del 30/10/2017 con la quale è stata affidata la direzione della Sezione Risorse Idriche all'Ing. Andrea Zotti, da ultimo prorogata con DGR 1084 del 30/06/2021;

#### VISTI ALTRESÌ:

- il D.Lgs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii. recante "Norme in Materia Ambientale" ed in particolare la Parte Terza dello stesso che detta "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche" con il quale vengono stabiliti, nella Sezione II "Tutela delle acque dall'inquinamento", i principi generali e le competenze per il rilascio delle autorizzazioni agli scarichi delle acque reflue;
- l'Allegato 5 alla parte III del predetto D.Lgs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii. recante "Limiti di emissione degli scarichi idrici";
- il Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia (nel seguito PRTA) approvato in via definitiva con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 230 del 20 ottobre 2009 che all'Allegato 14 (Programma delle Misure - Tab. 3.2 – Programmazione interventi settore fognario/depurativo e riuso) ha individuato, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici, i recapiti finali degli scarichi rinvenienti dagli impianti di depurazione delle acque reflue urbane, nonché i trattamenti a cui devono essere sottoposti i reflui ed i relativi limiti allo scarico da rispettare;
- l'aggiornamento del PTA 2015-2021 adottato con DGR n. 1333 del 16/07/2019 e gli effetti delle disposizioni dell'art. 65 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano stesso;
- gli artt. 75 e 124 del richiamato D.Lgs 152/06 e ss. mm. ed ii. e la LR 18 del 3 luglio 2012, art. 22 che attribuisce alla Regione Puglia la competenza al rilascio dell'autorizzazione allo scarico degli impianti di depurazione a servizio degli agglomerati di cui al PTA;
- la nota prot. 1311 del 20.07.2012 del Direttore di Area che invita i Dirigenti di Servizio, ciascuno per quanto di competenza, a porre in essere gli atti amministrativi conseguenti agli art. 22 e 23 della LR n. 18/2012;
- l'attuale assetto delle competenze in materia di controllo, rilevamento e sanzionatoria inerente agli

scarichi di cui alla parte III del D.Lgs. 152/2006, così come definito dalle seguenti disposizioni normative: LR 17/2000, DGR 1116/2006, LR 30/2015 e ss. mm. ii., LR 37/2015 e ss. mm. ii, LR 9/2016, DD.GG.RR. 1080/2016, 124/2018, RR.RR. 4/2018 e 21/2019;

- il RR n. 13/2017 *“Disposizioni in materia di reti di fognatura, di impianti di depurazione delle acque reflue urbane e dei loro scarichi a servizio degli agglomerati urbani”* che ha abrogato i Regolamenti Regionali 3 e 5 del 1989;
- la L. 7 agosto 1990 n.241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e s.m.i.;
- la LR n. 18/2005 *“istituzione Parco naturale Regionale Terra delle Gravine”*;
- il RD n. 523/1904;
- l’art. 27 comma 2-bis della LR n. 13/2001 e ss.mm.ii.;
- Il PAI, approvato con Delibera del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino della Puglia n. 39 del 30 novembre 2005 e ss.mm.ii.;

#### **PREMESSO CHE:**

- dalla lettura della nota di AQP prot. 6828 del 15/05/2000, si ricavano le prime informazioni utili sull’impianto di depurazione a servizio dell’agglomerato di Mottola: emerge, innanzitutto, che l’impianto risultava in esercizio già dal 1995 e che la Provincia di Taranto, con Delibera di Giunta n. 1974 del 13/11/1996, ne aveva autorizzato lo scarico;
- si rileva pertanto la preesistenza dell’impianto in parola e del relativo recapito finale sia alla prima presa d’atto e trasmissione all’allora Ministero dell’Ambiente della scheda identificativa del pSIC *“Area delle Gravine”* (codice IT9130007) - oggi ZSC (Zone Speciale di Conservazione), avvenuta con DGR 3310 del 23/07/1996, sia all’istituzione dell’area naturale protetta regionale *“Parco Terra delle Gravine”* disposto con LR n. 18 del 20/12/2005 (pubblicata sul BURP n. 157 del 27/12/2005), nonché all’approvazione del PAI (adottato con Delibera del Comitato Istituzionale 25 del 15/12/2004 e approvato con successiva delibera n. 39 del 30 novembre 2005);
- si evince dai documenti istruttori, trasmessi dalla Provincia di Taranto con nota prot. 59482 del 14/10/2013, che l’AQP, nell’ambito della procedura autorizzativa allo scarico attivata presso l’allora competente Provincia di Taranto tra il 2000 ed il 2001, con nota prot. 8823 del 23/05/2005, comunicava l’avvenuta approvazione del progetto esecutivo di adeguamento dell’impianto al D. Lgs. n. 152/99, giusto Decreto del Commissario n. 385/CD/A del 31/12/2004, e trasmetteva la documentazione tecnica finalizzata a concludere l’iter autorizzativo;
- sempre dalla lettura dei predetti documenti istruttori, emerge che la prima risposta della Provincia alla comunicazione di AQP del 2005 sia intervenuta solamente nel 2009 con nota prot. 26243 del 27/05/2009, con la quale l’Ente precedente ha richiesto ulteriori documenti istruttori ad AQP e ha interessato altri Enti deputati ad esprimersi sulle materie di propria competenza;
- hanno fatto seguito le risposte dell’AdB Puglia, prot. 9751 del 15/07/2009, contenente una serie di raccomandazioni, quella della Regione – Servizio Lavori Pubblici, prot. 20729 del 08/06/2009, e le note del Servizio Aree Protette della stessa Provincia di Taranto, prot. 28472 e 28485 del 10/06/2009, relative ai vincoli sopraggiunti con le perimetrazioni dei summenzionati pSIC e area regionale protetta;
- nel medesimo periodo, con deliberazione del Consiglio Regionale n. 230 del 20 ottobre 2009 veniva approvato il Piano di Tutela delle Acque (PTA versione 2009-2015) che individuava e perimetrava gli agglomerati urbani e che, all’Allegato 14 - Programma delle Misure - Tab. 3.2 - Programmazione degli interventi nel settore fognario-depurativo e riuso, individuava, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici, i recapiti finali degli scarichi rivenienti dagli impianti di depurazione delle acque reflue urbane di ciascun agglomerato, nonché i trattamenti a cui dovevano essere sottoposti i reflui ed i relativi limiti allo scarico;

#### **CONSIDERATO CHE:**

- l’impianto di depurazione di Mottola è stato successivamente interessato da un progetto di potenziamento

sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA; tale procedura incardinata presso la Regione Puglia – Servizio Ecologia si è conclusa con l’esclusione dalla VIA, giusta DD n. 406 del 10/12/2014; durante le fasi procedurali la Regione, ricorrendo all’istituto della Conferenza di Servizi ex L 241/90, ha acquisito una serie di pareri ed atti di assenso comunque denominati, tra i quali figurano quelli del Comitato Regionale per le valutazioni ambientali, della Provincia di Taranto, prot. 50956 del 01/09/2014, e dell’AdB Puglia, prot. 11701 del 09/09/2013;

- con la DD n. 406 del 10/12/2014, unitamente ad altre prescrizioni, si obbligava l’AQP a redigere un apposito Piano di Monitoraggio Ambientale, al fine di poter misurare gli effetti indotti sulle matrici ambientali durante le fasi di cantiere e post-intervento;
- l’AQP, con nota prot. 28319 del 12/03/2014, inoltrata alla Regione Puglia, a seguito dell’entrata in vigore della LR n. 18/2012, ed acquisita al prot. 1362 del 17/03/2015, ha richiesto il rilascio dell’autorizzazione allo scarico, trasmettendo la documentazione di rito per procedere all’esame istruttorio;
- nonostante l’impianto di depurazione in esame fosse stato realizzato e attivato prima dell’istituzione dell’allora pSIC “Area delle Gravine” e dell’area naturale protetta regionale “Parco Terra delle Gravine” e quantunque il presidio depurativo fosse stato interessato dalla successiva procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, nell’ambito della quale era stata chiamata ad esprimersi anche la Provincia di Taranto per i profili di propria competenza, quest’Ultima, con nota prot. 25074 del 03/05/2015, ha comunque ritenuto di chiedere ad AQP l’attivazione della procedura di rilascio del nulla osta ex LR n. 18/2005; inoltre, con la medesima nota, la Provincia ha rivolto alla scrivente Sezione la richiesta di un’eventuale attivazione della procedura ex DPR 357/97 e ss.mm.ii., *“ove ne ricorrano i presupposti”*, palesandosi tale richiesta come totalmente erronea ed irricevibile almeno per le seguenti due ragioni: l’arbitraria attribuzione in capo all’Amministrazione preposta al rilascio del titolo autorizzativo ex art. 124 del TUA dell’onere di attivare un’altra procedura, obbligo tutt’al più ascrivibile al soggetto proponente; l’errata e fuorviante intenzione di spostare l’onere della verifica istruttoria dei *“presupposti”* all’esercizio di una data potestà amministrativa su un Ente privo di una tale attribuzione di funzione;
- la scrivente Sezione, con nota prot. 7210 del 09/12/2015, ha chiesto ad AQP aggiornamenti in merito all’andamento dei lavori di potenziamento dell’impianto e alla procedura in essere presso la Provincia di Taranto per l’acquisizione degli atti presupposti al rilascio del titolo autorizzativo allo scarico;
- l’AQP, con nota prot. 11594 del 03/02/2016, ha fornito gli aggiornamenti richiesti ed ha informato che era in fase di redazione il Piano di Monitoraggio Ambientale, comprensivo dello studio dello stato ecologico dell’area di indagine, che avrebbe recepito le integrazioni richieste dalla Provincia, in qualità di Ente gestore dell’area naturale protetta regionale;
- l’AQP, con nota prot. 49462 del 03/05/2016, acquisita in atti al prot. 2812 del 16/05/2016, ha trasmesso alla Provincia di Taranto, in qualità di Ente gestore dell’area protetta regionale, all’Arpa Puglia e alla scrivente Sezione, il Piano di Monitoraggio Ambientale;
- la Provincia di Taranto, con nota prot. 26876 del 15/06/2016, ha chiesto all’AQP di integrare lo Studio sullo stato dell’ecosistema, secondo le indicazioni ivi contenute, e di trasmettere la ricevuta di versamento degli oneri istruttori;
- la Regione, con nota prot. 6632 del 21/11/2016, ha chiesto nuovamente aggiornamenti circa lo stato dei lavori di potenziamento dell’impianto e, con successiva nota prot. 7482 del 16/07/2017, ha chiesto la scheda tecnica d’impianto, gli schemi a blocchi linea acque e fanghi e il certificato di ultimazione lavori;
- l’AQP, con nota prot. 96448 del 29/08/2017, acquisita in atti al prot. 7889 del 06/09/2017, ha inviato quanto richiesto e, con successiva trasmissione del 11/09/2018, acquisita in pari data al prot. 10261, ha depositato il certificato di collaudo tecnico-amministrativo;
- l’AQP, con nota prot. 98819 del 03/10/2018, ha comunicato alla Provincia, in qualità di Ente gestore dell’area naturale protetta regionale, di aver integrato il PMA secondo le osservazioni formulate, e ha chiesto a quest’ultima il rilascio del nulla osta ex LR n. 18/2005;
- l’AQP, con nota prot. 10134 del 01/02/2019, ha trasmesso il Piano di Gestione ai sensi del RR n. 13/2017;
- l’AQP, con nota prot. 10063 del 07/02/2020, acquisita in atti al prot. 1749 del 14/02/2020, ha sollecitato il rilascio dell’autorizzazione allo scarico, trasmettendo le schede riassuntive dei dati di esercizio mensili

riferiti all'anno 2019, l'attestazione di efficienza funzionale dell'impianto, della condotta emissaria e del recapito finale ed i rapporti di prova in autocontrollo anno 2019;

- la scrivente Sezione, con nota prot. 2323 del 02/03/2020, ha convocato un apposito tavolo tecnico successivamente rinviato a causa della situazione emergenziale dovuta al Covid-19;
- l'Arpa Puglia, con nota prot. 20406 del 01/04/2020, acquisita al prot. 3737 del 15/04/2020, ha espresso le sue osservazioni sul PMA trasmesso da AQP nel 2016;
- questa Sezione, con nota prot. 4830 del 21/05/2020, ha riconvocato un tavolo tecnico in modalità telematica il giorno 10/06/2020;
- in occasione del tavolo tecnico tenutosi in data 10/06/2020 è emerso quanto segue:
  - è stata acquisita e condivisa con i presenti la nota del DAP Taranto di Arpa Puglia prot. 36378 del 09/06/2020;
  - è stato acquisito un documento di sintesi sull'impianto di depurazione di Mottola predisposto da AIP;
  - sono state effettuate delle riflessioni relativamente al PMA e agli altri strumenti di monitoraggio e controllo previsti dalle normative nazionali e regionali;
  - si è favorito il confronto tra AQP e Provincia di Taranto sugli step necessari al rilascio del nulla osta ex LR n. 18/2005, dopo aver fatto il punto sulle ultime interlocuzioni avvenute in *subiecta materiae*;
- la scrivente Sezione, con nota prot. 5952 del 18/06/2020, ha trasmesso il verbale della riunione del 10/06/2020 ed ha convocato un secondo incontro in data 23/06/2020;
- in occasione del tavolo tecnico tenutosi in data 23/06/2020 sono state concordate le modifiche da inserire nel PMA, la documentazione che AQP avrebbe dovuto trasmettere per il rilascio del nulla osta ex LR n. 18/2005 e sono stati assunti ulteriori impegni, come indicati nel verbale trasmesso con nota prot. 6734 del 08/07/2020;
- l'AQP, con nota prot. 49002 del 29/07/2020, indirizzata alla Provincia di Taranto e alla Regione, ha trasmesso la documentazione concordata nella riunione del 23/06/2020;
- La Regione, in ragione dell'aggiornamento del quadro istruttorio del depuratore in esame avvenuto in occasione delle riunioni del 10 e 23 giugno 2020, ha chiesto ad AQP, con nota prot. 11545 del 06/11/2020, di redigere e trasmettere un aggiornamento dello studio di compatibilità idrologica ed idraulica per consentire di acquisire i pareri dell'AdB distrettuale e dell'Autorità idraulica regionale;
- con la medesima nota, la Regione ha preannunciato il ricorso al modulo procedimentale della Conferenza di Servizi decisoria ex art. 14 comma 2 della L 241/90 per l'acquisizione dei predetti pareri e del nulla osta ex LR n. 18/2015, qualora la Provincia non avesse ancora provveduto in tal senso;
- L'AQP, con nota prot. 17905 del 16/03/2021, ha trasmesso lo studio di compatibilità idrologica ed idraulica integrata con riguardo al corpo recettore ed al punto di scarico;

#### VISTO CHE

- Il presidio depurativo è stato oggetto di lavori di potenziamento (P1099) che hanno avuto la finalità di incrementarne la capacità depurativa per renderla idonea a trattare un carico organico generato (COG) pari a 19.368 AE e rilasciare un refluo conforme ai limiti di cui alla tab. 4 all. V alla parte III del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.; le opere realizzate sono state collaudate, giusto certificato di collaudo tecnico-amministrativo datato 07/03/2018;
- dagli elaborati e dalla documentazione prodotta agli atti di questa Sezione si rileva che, l'impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato di Mottola, risulta costituito dalle seguenti stazioni di trattamento:

#### **Linea acque**

- Grigliatura;
- Stazione di dissabbiatura e disoleazione;
- Equalizzazione;
- Stazione di chiariflocculazione;
- Sedimentazione primaria (2 bacini);
- Comparto biologico (2 linee con schema pre-denitrificazione-ossidazione/nitrificazione);
- Sedimentazione secondaria (2 bacini);

- Filtrazione;
- Disinfezione (ipoclorito/UV);

#### **Linea fanghi**

- Pre-ispessimento
- Stabilizzazione aerobica dei fanghi;
- Post ispessitore;
- Disidratazione meccanica;
- Letti di essiccamento (emergenza);
- la previsione del carico generato relativa all'agglomerato di Mottola contenuta nell'attuale PTA (2009-2015) è pari al dato progettuale, vale a dire 19.368 AE; l'aggiornamento del PTA (2015-2021) prevede un valore del COG di 20.100 AE e una potenzialità nominale del depuratore pari a quella attuale (19.400 AE);
- in base ai dati di esercizio del depuratore in esame, forniti dal gestore e relativi all'anno 2019, emerge che gli AE serviti siano pari a 17.052 e che il volume trattato, espresso in termini di mc/anno, sia pari a 695.690 (1.906 mc/giorno), del tutto compatibile con le previsioni delle portate giornaliere medie e di punta assunte in fase progettuale;
- gli esiti degli accertamenti analitici trasmessi da Arpa Puglia e relativi agli anni 2019, 2020 e primo trimestre del 2021 mostrano un quasi continuo rispetto dei valori limite allo scarico di cui alla tab. 4 all. V alla parte III del D.Lgs. 152/2006; nel 2020, su 12 controlli totali, si sono registrati 2 superamenti del parametro "P.tot" (rdp 15316, verbale 1330 del 09/09/2020; rdp 17504, verbale 1462 del 08/10/2020), mentre nel 2021, dai dati attualmente a disposizione vi sono stati un superamento del parametro "N.Tot" (rdp 262, verbale 72 del 14/01/2021) ed un superamento del parametro "P.tot" (rdp 3549, verbale 363 del 11/03/2021);

#### **PRESO ATTO CHE:**

- la scrivente Sezione, al fine di accelerare l'acquisizione dei pareri ed atti di assenso comunque denominati (nulla osta dell'Ente gestore dell'area protetta, pareri dell'Adb e dell'Autorità Idraulica Regionale) prodromici all'adozione del provvedimento ex art. 124 del TUA, ha indetto la Conferenza di Servizi decisoria ex art. 14 ter e seguenti della L 241/90, giusta nota prot. 3932 del 31/03/2021;
- con successiva nota prot. 5003 del 27/04/2021, è stata comunicata la sospensione dei termini procedurali ex art. 2 comma 7 L 241/90, per consentire ad AQP di riscontrare l'unica richiesta di integrazioni pervenuta dalla Regione Puglia – Servizio Autorità Idraulica (nota prot. 6033 del 20/04/2021) entro i termini di cui all'art. 14 bis comma 2 lettera b);
- l'AQP, con nota prot. 34683 del 24/05/2021, ha trasmesso le integrazioni richieste e questa Sezione, con nota prot. 6433 del 28/05/2021, ha convocato la riunione di cds il giorno 14/06/2021;
- in data 14/06/2021 si è svolta la seduta di CdS, giusto verbale trasmesso con nota prot. 7260 del 16/06/2021; durante la riunione si è proceduto all'acquisizione delle seguenti posizioni/determinazioni:
  - l'AQP ha dichiarato di non avere alcuna riserva nell'accettare le indicazioni formulate da Arpa Puglia sul PMA in occasione della riunione del 23/06/2020; ha comunque chiesto che i termini della trasmissione del PMA revisionato potessero essere prescritti nel titolo autorizzativo allo scarico; sul punto la Regione ha preannunciato l'adozione di un termine non superiore a 30 giorni dal rilascio dell'autorizzazione allo scarico;
  - l'AQP, con riguardo alle difficoltà già manifestate di accesso nel letto della Gravina, ha proposto uno spostamento del punto di monitoraggio di valle, in un luogo accessibile (coordinate geografiche nel sistema di riferimento WGS84 40°37'54,8" N; 17°03'22.2" E), condiviso da Regione ed Arpa Puglia;
  - si è data lettura del parere della Regione – Sezione Autorità Idraulica, prot. 8941 del 09/06/2021, formulato ai sensi della LR n. 112/1998 e del RD n. 523/1904 con le seguenti prescrizioni:
    - *"dovrà essere garantita nel tempo la pervietà e la naturalità dell'alveo nel punto di immissione dello scarico;*
    - *Sia rispettata ogni altra disposizione del D.Lgs. 152/2006 in quanto applicabile al caso di specie;*

- *Sono fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi;*
- si è preso atto della mancata partecipazione degli altri soggetti convocati in CdS e dell'assenza di motivi ostativi all'adozione della determinazione conclusiva della cds;
- si è proceduto a concludere i lavori della CdS dando applicazione al comma 7 dell'art. 14 ter e al comma 8 bis art. 2 della L 241/90;
- si è comunque concessa la possibilità per la Provincia di Taranto, nelle more di adottare la determinazione conclusiva della CdS, di trasmettere il proprio nulla osta;
- a lavori della CdS già conclusi, l'Adb ha trasmesso il parere favorevole di compatibilità dello scarico con la pianificazione di Bacino, prot. 18418 del 24/06/2021, acquisito in atti al prot. 8034 del 01/07/2021;
- non è pervenuto il nulla osta ex LR n. 18/2005 della Provincia, confermandosi l'applicazione del comma 7 dell'art. 14 ter e al comma 8 bis art. 2 della L 241/90;

**VISTO INOLTRE CHE:**

- con l'art. 22 della LR n. 18/2012, la Regione ha avocato a sé la competenza al rilascio delle autorizzazioni allo scarico relative ai depuratori del Servizio Idrico Integrato a servizio degli agglomerati di cui al Piano di Tutela delle acque;
- a seguito del processo di riordino delle funzioni provinciali avviato con L 56/2014, la Regione Puglia ha altresì adottato le LL.RR. n. 31/2015 e ss. mm. ii., n. 37/2015 e ss. mm. ii. e n. 9/2016, con la conseguente riallocazione in capo alla Sezione di Vigilanza Ambientale regionale delle competenze in materia di vigilanza e controllo derivanti dalle funzioni non fondamentali delle Province, ivi inclusi gli scarichi dei depuratori comunali che, per effetto delle succitate disposizioni normative, sono stati espunti dal novero di quelli "di interesse provinciale", così come indicati all'art. 28 della LR n. 17/2000;
- la piena operatività della Sezione di Vigilanza Ambientale regionale è stata comunque conseguita soltanto con l'entrata in vigore del RR n. 21 del 2019, pubblicato sul BURP n. 126 del 04/11/2019;
- per le finalità connesse al presente atto, la Sezione di Vigilanza Ambientale della Regione è identificabile come autorità preposta alla vigilanza e controllo degli scarichi dei depuratori comunali a servizio degli agglomerati urbani di cui al PTA;
- Arpa Puglia, ai sensi della DGR 1116/2006 e della L 132/2016, è il soggetto preposto all'esecuzione degli accertamenti analitici sugli effluenti dei depuratori comunali, con le frequenze e le modalità definite dall'all. V alla parte III del D.Lgs. 152/2006 e dall'allegato 1 della precitata DGR 1116/2006;
- le Province, le Asl ed i Comuni, cui sono attribuite specifiche funzioni in materia ambientale, igienico sanitaria e di vigilanza e controllo del territorio, per le finalità del presente atto risultano ulteriori soggetti deputati al controllo;
- La LR n. 17/2000, agli art. 25 e 26, ha definito i compiti delle Province e dei Comuni in materia di risorse idriche e difesa del suolo; tali competenze sono state ulteriormente confermate con DPGR n. 178 del 2010 (BURP n. 42 del 04/03/2010); successivamente, il RR n. 13/2017, richiamando il quadro delle competenze già definito dalle norme pocanzi richiamate, ha introdotto, all'art. 10, particolari disposizioni per la gestione degli oneri manutentivi e di vigilanza e controllo dei corpi idrici naturali extraconsortili interessati dallo scarico dei depuratori comunali;

**RILEVATO CHE** sulla base del quadro istruttorio acquisito nell'ambito del procedimento *de quo* e degli elementi informativi sopra esposti, si ravvedono i presupposti di fatto e le ragioni di diritto per procedere all'adozione del presente provvedimento;

**VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. n. 196/2003 E DEL REGOLAMENTO UE n. 679/2016****Garanzie alla riservatezza**

*La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto in materia di protezione dei dati personali dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e dal D.Lgs. 196/03 e ss.mm.ii., nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.*

*Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.*

**ADEMPIMENTI CONTABILI**

(ai sensi del d.lgs. n. 118/11)

*Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.*

**Dichiarazioni e/o attestazioni:**

Il sottoscritto attesta che il presente procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Il sottoscritto attesta, altresì, che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

**Responsabile della P.O.**

**“Gestione delle infrastrutture idrico fognarie”**

**Dott. Pierelli Emiliano**

**IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE RISORSE IDRICHE**

sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile della P.O. “Gestione delle infrastrutture idrico fognarie”, ritenuto di dover provvedere in merito con l'adozione della presente decisione finale, vertendosi quale materia non ricadente in alcuna fattispecie delle competenze attribuite agli organi di direzione politica, ex art. 4 della L.R. 7/97, bensì in quella di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), della richiamata L.R. 7/77 attribuita alla funzione dirigenziale,

**DETERMINA**

- 1. di considerare** la premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2. di assumere** all'unanimità la decisione finale favorevole della Conferenza di Servizi, sulla base dei pareri acquisiti ai sensi dell'art. 14 ter della L 241/90 e s.m.i.;
- 3. di stabilire che**, ai sensi dell'art. 14 quater della L 241/90 e ss.mm.ii, la presente determinazione:
  - sostituisce il nulla osta dell'Ente gestore del “Parco Naturale Regionale Terra delle Gravine”;
  - sostituisce il parere con prescrizioni rilasciato dalla Regione Puglia – Sezione Autorità Idrica;
  - sostituisce il parere dell'AdB Puglia;
  - stabilisce che l'AQP dovrà rispettare le prescrizioni impartite dai pareri acquisiti;
- 4. di autorizzare conseguentemente**, ai sensi della Parte III del D.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e ss. mm. ed

ii., dell'art. 22 della Legge Regionale n.18 del 3 luglio 2012, l'AQP allo scarico dell'effluente del depuratore a servizio dell'abitato di Mottola nel corpo idrico recettore denominato "Gravina Petruscio", nel punto di scarico avente le seguenti coordinate metriche nel sistema di riferimento UTM WGS84 33N: 4499948,98 N, 673885,79 E (40°37'55.52"N, 17°03'22"E - sistema WGS84);

**5. di stabilire che:**

- a. il predetto scarico, in ragione dell'attuale potenzialità dell'impianto e del carico generato dall'abitato, dovrà attestarsi su di un valore massimo di portata media e di carico influente corrispondente al dato assunto nel PRTA;
- b. l'autorizzazione allo scarico avrà validità di **4 (quattro) anni** decorrenti dalla data della sua notifica agli interessati; almeno 1 anno prima della scadenza, l'AQP Spa, dovrà inoltrare alla Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia, l'istanza di rinnovo del titolo autorizzativo, allegando la documentazione necessaria alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni impartite e quella attestante il corretto funzionamento dell'impianto; lo scarico, ai sensi del comma 8 dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e ss. mm. ii., potrà essere provvisoriamente mantenuto nel rispetto delle richiamate prescrizioni fino all'adozione del nuovo provvedimento ed a condizione che la domanda di rinnovo dell'autorizzazione sia stata tempestivamente presentata;
- c. l'effluente depurato dovrà rispettare i valori limite di emissione di cui alla Tab. 4 dell'allegato V alla Parte III del D.lgs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii., con assenza delle sostanze indicate al punto 2.1 dello stesso allegato e con un limite massimo di *E. Coli* pari a **2.500 UFC/100 ml**;

**6. di stabilire che** l'AQP spa osservi le seguenti prescrizioni:

- a. entro 30 giorni dalla notifica del presente atto dovrà trasmettere il PMA revisionato sulla base delle indicazioni formulate da Arpa Puglia e delle decisioni assunte nell'ambito della CdS;
- b. entro 60 giorni dalla notifica del presente atto:
  - dovrà attestare l'installazione e la piena funzionalità degli autocampionatori e dei misuratori di portata in ingresso ed in uscita dall'impianto;
  - dovrà provvedere, lì dove non ancora effettuato, alla collocazione dei cartelli riportanti i rischi igienici ed i divieti nelle fasce di rispetto di cui all'art. 9 del RR n. 13/2017, attestando l'avvenuta esecuzione di quanto richiesto, indipendentemente dall'emissione dell'ordinanza sindacale, qualora il Comune di Castellaneta non proceda in tal senso entro i termini stabiliti;
- c. nella concessione delle autorizzazioni allo scarico in fogna nera di reflui industriali e/o di processo, l'AQP Spa dovrà tenere in debita considerazione i valori limite allo scarico di cui al precedente punto 5c), potendo individuare, in ragione della natura dei processi produttivi sottesi allo scarico, valori limite non meno restrittivi di quelli di tab. 3, o finanche di tab. 4 per tutti quei parametri che il presidio depurativo in esame non è in grado di trattare; resta comunque ferma la necessità di garantire l'assenza allo scarico del depuratore delle sostanze di cui al punto 2.1 dell'allegato V alla parte III del D.Lgs. 152/2006;
- d. ai soli fini dell'applicazione della DGR 1116/2006 e dell'allegato V alla parte III del TUA ed in ragione della potenzialità massima del depuratore, dovranno essere effettuati, così come indicato nel Piano di Monitoraggio - nella versione revisionata secondo le indicazioni di Arpa e dell'Ente Gestore dell'area naturale protetta -, un numero **minimo** di 12 autocontrolli all'anno sull'effluente depurato e sull'affluente all'impianto; allo stesso modo e secondo le indicazioni del Piano di Monitoraggio il gestore dovrà procedere con i controlli sul corpo idrico recettore;

**7. di stabilire che** AQP spa ottemperi alle seguenti prescrizioni in tema di comunicazioni:

- a. La comunicazione dei dati del monitoraggio sull'affluente, effluente e corpo idrico recettore avverrà secondo le indicazioni contenute nel Piano di Monitoraggio; qualora, però si rilevino superamenti dei valori limite negli autocontrolli sull'effluente, questi dovranno essere prontamente trasmessi alla

Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia, all'Arpa Puglia, alla Sezione di Vigilanza Ambientale, unitamente ad una relazione che ne descriva le possibili cause e indichi le misure gestionali intraprese per la risoluzione delle problematiche occorse;

- b. Con cadenza annuale l'AQP dovrà trasmettere alla Sezione Risorse Idriche della Regione e alla Sezione di Vigilanza Ambientale:
- l'attestazione di efficienza funzionale dell'impianto rilasciata sulla base dell'andamento complessivo del processo depurativo e dei risultati analitici dei suddetti autocontrolli;
  - l'attestazione di efficienza funzionale della condotta emissaria e del recapito finale;
  - le schede riassuntive dei dati di esercizio mensili, nel format allegato al disciplinare di gestione ordinaria, firmate e vidimate dal Responsabile Tecnico dell'impianto;
- c. qualora il Gestore ricorra all'attivazione dei disciplinari di emergenza, di gestione speciale o di gestione provvisoria, dovranno essere osservati gli obblighi di comunicazione ivi previsti, in conformità alle disposizioni del RR n. 13/2017; il Gestore dovrà chiaramente aggiungere nell'elenco dei destinatari la Sezione di Vigilanza Ambientale della Regione;
- d. Il Gestore dovrà inoltre segnalare alle autorità competenti ogni possibile problematica che possa condizionare la qualità dello scarico; rientrano tra tali forme di segnalazione certamente le comunicazioni di arrivo, all'impianto di depurazione, di scarichi anomali sia di tipo quantitativo che qualitativo che dovranno essere portate a conoscenza delle predette autorità competenti, al fine di attivare le idonee forme di controllo del territorio e della rete fognaria;
- e. Il Gestore dovrà altresì comunicare alla Sezione Risorse Idriche e alla Sezione di Vigilanza ambientale della Regione Puglia, ad Arpa, agli ulteriori soggetti deputati al controllo (Provincia e Comune) ogni mutamento che, successivamente all'emanazione del presente provvedimento, dovesse verificarsi nei valori di portata dei reflui al recapito finale, nel processo depurativo e sulle attrezzature;
- 8. di stabilire che** AQP rispetti gli obblighi di registrazione e di conservazione dei documenti previsti dal Piano di Gestione e dagli annessi allegati, nonché dal disciplinare di gestione ordinaria;
- 9. di stabilire che** AQP rispetti le seguenti ed ulteriori prescrizioni relative alla gestione dell'impianto di depurazione:
- a. dovranno essere attivate e rese pienamente funzionanti tutte le linee ed i sistemi realizzati per il trattamento dei reflui, così come tutte le linee ed i sistemi realizzati per il trattamento dei fanghi di supero prodotti presso l'impianto stesso, assicurando una idonea manutenzione degli stessi al fine di garantire un efficiente funzionamento, così come previsto nel Piano di manutenzione dell'impianto;
- b. dovranno essere adottate le misure necessarie e gli accorgimenti tecnici che prevengano, lì dove tecnicamente possibile, l'aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento eventualmente causato dal malfunzionamento dell'impianto, la diffusione di cattivi odori ed aerosol, proliferazione di insetti e larve sia nell'area del depuratore che nell'area del recapito finale, come previsto nel Disciplinare della Gestione di Emergenza per ogni eventuale fuori servizio dell'impianto e nei piani di disinfestazione dell'area del depuratore e del punto di scarico del recapito finale;
- c. i fanghi prodotti dal depuratore dovranno essere smaltiti o riutilizzati secondo le norme vigenti ed in particolare in conformità alle modalità previste nella Parte IV del D.lgs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii, ovvero nel D.lgs. n. 99/92 e dalla LR n. 29/95;
- d. il gestore dovrà utilizzare l'impianto per il solo trattamento dei reflui convogliati tramite fognatura dinamica, fatto salvo il ricorso alla facoltà offerta dal comma 3 (solo lettera c) dell'art. 110 del D.Lgs. 152/2006, qualora siano positivamente verificati tutti i presupposti indicati nel medesimo articolo, siano adottate le conseguenti misure gestionali e non venga pregiudicato il rispetto dei valori limite allo scarico, il riutilizzo delle acque reflue e dei fanghi di depurazione, nonché la qualità del corpo recettore;

- e. dovranno essere garantite le condizioni di sicurezza *ex lege* previste contro i rischi igienico-sanitari connessi alla gestione del presidio depurativo e allo scarico del relativo effluente;
- f. lo scarico dell'impianto di depurazione dovrà avvenire nel rispetto delle norme ambientali, senza produrre alterazioni significative dello stato qualitativo del recettore finale;

**10. di impegnare Arpa Puglia:**

- a. sulla base delle disposizioni di cui all'allegato V alla parte III del D.Lgs. 152/2006, della DGR 1116/2006 e del RR n. 13/2017, ad eseguire gli accertamenti analitici sull'effluente depurato, prevedendo 12 campionamenti minimi su base annuale, di cui 8 (otto) su tutti i parametri di tab. 4 all. V parte III del TUA (E. coli 2.500 UFC/100 ml) e 4 (quattro) riferiti ai parametri di tab. 1;
- b. a trasmettere tempestivamente alla Scrivente Sezione gli esiti degli accertamenti analitici (comprensivi del verbale di campionamento) che abbiano evidenziato superamenti dei valori limite, al fine di consentire l'eventuale attivazione delle procedure di cui all'art. 130 del D.lgs. 152/2006;
- c. a trasmettere con le modalità e la cadenza trimestrale attualmente adottata il riepilogo degli accertamenti analitici condotti su base provinciale, ivi compresi quelli relativi al depuratore in esame;

**11. di impegnare** l'Autorità Idrica Pugliese a monitorare le attività connesse con la gestione del presidio depurativo di che trattasi, anche attraverso l'approvazione del programma di manutenzione, di cui al RR n. 13/2017, proposto da AQP, che dovrà sempre contemperare l'esigenza di effettuare interventi manutentivi sull'impianto con quella di tutela del corpo recettore, soprattutto per quelle manutenzioni che prevedano l'attivazione delle gestioni speciali o provvisorie; il predetto programma di manutenzione dovrà essere trasmesso alla scrivente Sezione, alla Sezione di Vigilanza Ambientale, all'Arpa Puglia e agli ulteriori soggetti deputati al controllo;

**12. di impegnare** il Comune, la Sezione Vigilanza Ambientale della Regione e la Provincia, ciascuno per quanto di propria competenza, a supportare l'AQP nei controlli sulle reti fognarie, soprattutto a seguito delle segnalazioni di arrivo di scarichi anomali all'impianto di depurazione;

**13. di impegnare** il Comune di Mottola:

- a. ad emettere apposita ordinanza sindacale ai sensi del comma 3 dell'art. 9 del RR n. 13/2017 (BURP n. 60 *suppl.* del 25/05/2017) relativamente ai divieti di cui al comma 1 lettera a) del medesimo articolo;
- b. ad assicurare il controllo del proprio territorio con riguardo alle disposizioni e ai divieti contenuti nel R.R. n. 26 del 09/12/2013, nel regolamento di igiene e sanità pubblica dei Comuni, in relazione alle disposizioni di cui alla L.R. n.36 del 20/07/94 e alla DGR n.3819 del 06/10/84, e nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato, ove viene sancito il divieto di immettere nella rete di fogna nera le acque meteoriche di dilavamento;

**14. di impegnare** la Provincia di Taranto a verificare l'esistenza di concessioni all'emungimento di acque sotterranee ancora attive, ricadenti nelle fasce di rispetto dal punto di scarico di cui all'art. 9 comma 1 lettera a) del RR n. 13/2017, e, qualora esistenti, a revocarle tempestivamente per effetto dei divieti di cui al citato articolo;

**15. di indicare quanto segue in materia di manutenzione, vigilanza e controllo del corpo recettore interessato dallo scarico:**

- a. ai sensi delle norme richiamate in premessa (LR n. 17/2000 artt. 25 e 26 e DPGR n. 178/2010) spettano alla Provincia di Taranto ed al Comune di Mottola i compiti di polizia idraulica, mentre al solo Comune è assegnata la piccola manutenzione dei corsi d'acqua per il tratto ricompreso nel territorio di competenza;
- b. l'AQP ed il Comune di Mottola dovranno stipulare, entro il termine di 180 giorni dal rilascio della presente autorizzazione, un apposito protocollo d'intesa per regolamentare la contribuzione degli

interventi di manutenzione del tratto di Gravina interessato dallo scarico ai sensi delle disposizioni del RR n. 13/2017;

- c. le modalità di esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria dovranno essere concordate con la Provincia, quale Ente Gestore dell'area naturale protetta, al fine di garantire l'officiosità idraulica del recapito finale e, nel contempo, la salvaguardia delle componenti naturali dell'area di intervento, con l'acquisizione dei necessari pareri ambientali;

**16.di impegnare** la Sezione di Vigilanza Ambientale della Regione a disporre controlli periodici presso l'impianto al fine di verificare il rispetto da parte del gestore delle prescrizioni contenute nel presente atto autorizzativo e la corretta gestione dell'impianto, come risultante anche dalla verifica dei registri, delle schede tecniche e del giornale di impianto sopra indicati; gli esiti di tali verifiche dovranno essere trasmessi alla Sezione Risorse Idriche per gli adempimenti di propria competenza;

**17.di stabilire** che il mancato rispetto delle disposizioni e delle prescrizioni di cui alla presente determinazione e di ogni altra norma di legge o regolamento in materia non espressamente richiamate dal presente provvedimento, comporterà, anche su segnalazione di Arpa Puglia e della Sezione di Vigilanza Ambientale della Regione, nonché degli ulteriori soggetti deputati al controllo, l'adozione dei provvedimenti di diffida, revoca o sospensione di cui all'art. 130 del D.lgs. n. 152/06 e ss. mm., fermo restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo V parte terza del succitato decreto, da parte dei soggetti competenti;

**18.di dare atto** che la presente autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, in conseguenza il titolare dell'autorizzazione allo scarico viene ad assumere la piena ed esclusiva responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi;

**19.di precisare** che il presente provvedimento non esonera il proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti;

**20.di dare altresì atto che** la Regione Puglia si riserva di modificare ed integrare il presente provvedimento in ragione delle criticità che potrebbero verificarsi nel corso di esercizio dello scarico e delle segnalazioni che potrebbero pervenire dagli organi preposti al controllo e dagli altri enti interessati;

**21.di disporre** la notifica a mezzo pec del presente provvedimento all'AQP S.p.A, all'Autorità Idrica Pugliese, alla Sezione Regionale di Vigilanza Ambientale, all'ARPA Puglia, alla Provincia di Taranto, al Comune di Mottola;

**22.di dare atto** che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;

Avverso il presente Provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso, ricorso al TAR Puglia, ovvero entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

**Il presente atto**, composto da n. 12 facciate viene redatto in un unico originale, interamente in formato digitale, ai fini di pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. ii.

**Il presente provvedimento**, sarà:

- a) conservato e custodito nei sistemi di archiviazione digitale dell'Amministrazione Regionale;
- b) inviato telematicamente e in formato digitale al Direttore del Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture e all'Assessore alle Risorse Idriche;
- c) inviato in formato digitale al Segretariato della Giunta Regionale e sempre per il tramite della piattaforma informatica regionale;
- d) inviato in formato digitale all'AQP S.p.A, all'Autorità Idrica Pugliese, alla Sezione Regionale di Vigilanza Ambientale, all'ARPA Puglia, alla Provincia di Taranto, al Comune di Mottola;

- e) pubblicato all'albo pretorio della Regione Puglia per il tempo prescritto dalla normativa vigente;
- f) pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

**Il Dirigente della Sezione Risorse Idriche**

Ing. Andrea Zotti